



**Edizione di venerdì 1 Dicembre 2023**

## **CASI OPERATIVI**

**Manutenzione di cimiteri da parte di soggetto estero**

di Euroconference Centro Studi Tributari

## **GUIDA AGLI ADEMPIMENTI**

**Quota albo autotrasportatori 2024: adempimento in scadenza il prossimo 31.12.2023**

di Euroconference Centro Studi Tributari

## **IMPOSTE INDIRETTE**

**Le libertà indirette nel coacervo successorio e donativo dopo la circolare n. 29/E/2023**

di Silvio Rivetti

## **LA LENTE SULLA RIFORMA**

**Conferimento di partecipazioni a “realizzo controllato” e le novità della delega fiscale**

di Fabrizio Ricci, Gianluca Cristofori

## **IMPOSTE SUL REDDITO**

**Determinazione del fringe benefit per la concessione di autoveicoli in uso promiscuo**

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari

## **BEST IN CLASS**

**Best in class 2023 – STUDIO BONGIORNI**

di Ferruccio Bongiorni

**CASI OPERATIVI**

---

***Manutenzione di cimiteri da parte di soggetto estero***

di Euroconference Centro Studi Tributari



L'associazione riconosciuta "XYZ." con sede in Germania si occupa della manutenzione dei cimiteri della I e della II guerra mondiale.

Mantiene anche dei cimiteri in Italia e per quello si è identificata in Italia con denominazione "Servizio onoranze ai caduti germanici" con codice fiscale (niente partita Iva) per poter assumere dei dipendenti per la manutenzione dei cimiteri.

L'associazione non svolge nessuna attività commerciale ed è anche proprietaria di diversi terreni e qualche fabbricato sui quali si trovano i cimiteri.

Domanda:

1. ai fini Ires si compila il quadro A e B tassando le relative rendite catastali?
2. ai fini Irap i costi del lavoro devono essere portati in aumento nella dichiarazione IRAP e sottoposti all'Irap? Le deduzioni Irap per il costo del lavoro non dovrebbero spettare in quanto l'associazione non svolge nessuna attività commerciale.

Con la Riforma del Terzo settore cambia qualcosa?

[LEGGI LA RISPOSTA DI CENTRO STUDI TRIBUTARI SU FISCOPRATICO...](#)

**FiscoPratico**

**GUIDA AGLI ADEMPIMENTI**

---

## ***Quota albo autotrasportatori 2024: adempimento in scadenza il prossimo 31.12.2023***

di Euroconference Centro Studi Tributari

Master di specializzazione

### **Laboratorio reddito d'impresa dopo la riforma fiscale**

Scopri di più

#### **Normativa di riferimento**

[Articolo 63, L. 298/1974](#)

#### **Documenti di Prassi**

Delibera Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 9/2023

#### **Premessa**

Con la delibera n. 9/2023, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha stabilito la quota annuale che le imprese iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori devono versare per l'anno 2024, in conformità all'[articolo 63, L. 298/1974](#).



#### **Nota bene**

Il pagamento della quota deve essere effettuato dal 6.11.2023 al 31.12.2023, esclusivamente tramite l'applicativo dedicato al pagamento delle quote, accessibile dal Portale dell'Albo degli autotrasportatori, raggiungibile all'indirizzo [www.alboautotrasporto.it](http://www.alboautotrasporto.it).

Inizio modulo

### **Ammontare del pagamento**

In continuità con gli anni passati, anche l'importo della quota dovuto dagli autotrasportatori iscritti all'Albo per il prossimo anno (2024), è calcolato sommando tre importi:

1. la quota fissa di iscrizione, che deve essere versata da tutte le imprese iscritte all'Albo ed è pari a euro 30,00;
2. un'ulteriore quota, dipendente dalla dimensione numerica del parco veicolare di ciascuna impresa, indipendentemente dalla massa dei veicoli utilizzati per l'autotrasporto, pari a:

#### **QUOTA RELATIVA AL PARCO VEICOLARE 2024**

##### **Dimensioni del parco veicolare**

	<b>Importo</b>
Imprese iscritte all'Albo che esercitano l'attività con un numero di veicoli da 2 a 5	euro 5,16
Imprese iscritte all'Albo che esercitano l'attività con un numero di veicoli da 6 a 10	euro 10,33
Imprese iscritte all'Albo che esercitano l'attività con un numero di veicoli da 11 a 50	euro 25,82
Imprese iscritte all'Albo che esercitano l'attività con un numero di veicoli da 51 a 100	euro 103,2
Imprese iscritte all'Albo che esercitano l'attività con un numero di veicoli da 101 a 200	euro 258,23
Imprese iscritte all'Albo che esercitano l'attività con un numero di veicoli superiore a 200	euro 516,46

3. l'ulteriore quota dovuta dall'impresa per ogni veicolo di massa complessiva superiore a 6.000 chilogrammi di cui la stessa è titolare:

#### **QUOTA RELATIVA AI VEICOLI DI MASSA SUPERIORE A 6.000 KG**

##### **Massa complessiva del veicolo**

	<b>Importo</b>
Per ogni veicolo, dotato di capacità di carico, con massa complessiva da 6.001 a 11.500 chilogrammi, nonché per ogni trattore con peso rimorchiabile da 6.001 a 11.500 chilogrammi	euro 5,16
Per ogni veicolo, dotato di capacità di carico, con massa complessiva da 11.501 a 26.000 chilogrammi, nonché per ogni trattore con peso rimorchiabile da 11.501 a 26.000 chilogrammi	euro 7,75
Per ogni veicolo, dotato di capacità di carico, con massa complessiva oltre i 26.000 chilogrammi, nonché per ogni trattore con peso rimorchiabile oltre 26.000 chilogrammi	

## IMPOSTE INDIRETTE

## ***Le libertà indirette nel coacervo successorio e donativo dopo la circolare n. 29/E/2023***

di **Silvio Rivetti**

Convegno di aggiornamento

### **Controlli e accertamenti: rimedi alternativi al contenzioso**

Scopri di più

Si definiscono **liberalità indirette**, tutti gli **atti e negozi giuridici**, dotati di causa e funzioni proprie, i quali, posti in essere singolarmente o in correlazione, possono essere **utilizzati a fini di liberalità**:

- allo scopo di apportare **benefici ad altri**, con proprio svantaggio;
- **prescindendo dalle formalità della donazione** rituale, di cui all'[articolo 769, cod. civ.](#) (Cassazione n. 18725/2017).

Ora, anche il tema della tassazione delle liberalità indirette, come disciplinato dall'[articolo 1, comma 4-bis, D.Lgs. 346/1990](#), e dall'[articolo 56-bis, D.Lgs. 346/1990](#), si gioverà della **recente apertura** assunta dall'Agenzia delle entrate, con la recente [circolare n. 29/E/2023](#), a favore della **consolidata interpretazione della giurisprudenza di legittimità**, a proposito del corretto funzionamento dei meccanismi di coacervo (o cumulo), rispettivamente “successorio” e “donativo”.

L'istituto del coacervo “donativo” (*donatum + donatum*) è disciplinato dall'[articolo 57, comma 1, D.Lgs. 346/1990](#), il quale richiede la verifica, all'atto della donazione, che **l'ammontare della franchigia** (a disposizione del beneficiario) non **sia stato già eroso da precedenti donazioni** tra gli stessi soggetti; nel qual caso, la **parte eccedente** la franchigia **diventa imponibile**, ai fini dell'imposta.

Stando, poi, all'[articolo 8, comma 4, D.Lgs. 346/1990](#), il coacervo dovrebbe applicarsi **anche in sede di successione**, con riferimento alle donazioni pregresse, a titolo di coacervo cd. “successorio” (*donatum + relictum*): maggiorandosi il valore globale netto dell'asse ereditario del valore attualizzato complessivo di **tutte le donazioni realizzate** dal defunto a favore di eredi e legatari (in questo senso, vedasi anche le istruzioni della dichiarazione di successione).

Con consolidato orientamento, invece, la giurisprudenza di legittimità afferma da tempo la **piena autonomia dei due tributi**, di successione e di donazione, ai fini delle **rispettive franchigie**. Infatti, sostituita la tassazione di tipo progressivo per scaglioni del valore globale

netto dell'asse ereditario (con la riforma a cura della L. 342/2000), con il diverso meccanismo delle franchigie e delle aliquote proporzionali di cui al D.L. 262/2006, l'esigenza di **cumulare il valore delle donazioni pregresse** con quello della massa ereditaria dismessa alla **morte del de cuius non ricorre più**: perché non esiste più l'esigenza di tassare unitariamente, in chiave antielusiva, il previo "spacchettamento" del **patrimonio in plurime donazioni**, effettuato per scontare esenzioni o aliquote d'imposta inferiori.

Per questo motivo, da anni, la costante giurisprudenza di legittimità sancisce l'implicita abrogazione dell'[articolo 8, comma 4, D.Lgs. 346/1990](#) (sentenza n. 2494/2016, sentenza n. 12779/2018, sentenza n. 759/2019, sentenza n. 10255/2020, sentenza n. 3989/2021, sentenza n. 17623/2022).

E non solo. La giurisprudenza ha pure evidenziato come non possano concorrere ad alcun cumulo "donativo", **le donazioni che**, al momento dell'effettuazione, **non erano gravate da alcuna imposta**: ossia quelle poste in essere nel periodo compreso tra il 25.10.2001 e il 29.11.2006, allorché l'imposta non era vigente (Cassazione n. 727/2021).

Con la menzionata [circolare n. 29/E/2023](#), l'Agenzia delle entrate ha finalmente aderito ai due orientamenti giurisprudenziali sopra illustrati, disponendo chiaramente che, ai fini dell'imposta di successione:

- l'istituto del **coacervo "successorio"** deve ritenersi **implicitamente abrogato**;
- il **coacervo "donativo"** **non può applicarsi alle donazioni** poste in essere nel periodo sopra citato (25.10.2001 e il 29.11.2006), allorquando l'imposta era abrogata.

Tali aperture esplicano effetti **pure a proposito delle liberalità indirette** che, per prassi e giurisprudenza, **ricadono** invariabilmente **nell'ambito di applicazione dell'imposta sulle donazioni**. Per l'Agenzia delle entrate, infatti, sono **sempre tassabili gli atti di disposizione** che perseguono le stesse finalità delle donazioni tipiche, **benché non formalizzati in atti pubblici** ([circolare n. 30/E/2015](#) e [circolare n. 207/E/2000](#)); applicandovisi, in quanto diverse dalle donazioni e dalle liberalità risultanti da atti di donazione effettuati all'estero, l'aliquota massima oggi prevista dell'8% e non l'aliquota del 7%, come invece indicato al comma 2, dell'[articolo 56-bis, D.Lgs. 346/1990](#), perché non più esistente ([circolare 30/E/2015](#)). Anche per la **costante giurisprudenza**, si noti, qualunque atto dispositivo che realizza un trasferimento di ricchezza **a favore di un beneficiario**, con impoverimento del disponente, è **suscettibile di tassazione indiretta**, a prescindere dal fatto che la manifestazione di capacità contributiva avvenga **senza la formale stipula di un atto pubblico** (Cassazione n. 28047/2020).

Per effetto, peraltro, dell'interpretazione della [circolare n. 29/E/2023](#) in commento, il valore di ogni liberalità indiretta, che sia effettuata, ad esempio, con la **corresponsione di denaro via bonifico**, o la cointestazione di un conto corrente, o la **stipula di una polizza assicurativa a favore di terzi**, o la **rinunzia a una quota di proprietà** a favore dei comproprietari, **non potrà più essere preso in considerazione** ai fini del **coacervo donativo** (laddove compiuta nel periodo in cui l'imposta non era vigente) e del **coacervo successorio** (in ogni caso).



## LA LENTE SULLA RIFORMA

## Conferimento di partecipazioni a “realizzo controllato” e le novità della delega fiscale

di Fabrizio Ricci, Gianluca Cristofori

OneDay Master

### Conferimenti di partecipazioni sociali

Scopri di più

In linea generale, nell'ambito delle imposte sui redditi, il conferimento di beni (comprese le partecipazioni sociali) è assimilato a una **cessione a titolo oneroso** e si considera **corrispettivo conseguito** il valore normale dei beni conferiti, ai sensi dell'[articolo 9, commi 2 e 5, Tuir](#).

In parziale deroga al predetto regime “naturale”, gli [articoli 175](#) e [177 Tuir](#) prevedono un regime di cd. “**realizzo controllato**”, che non delinea un regime di neutralità fiscale delle operazioni di conferimento ivi regolate, ma che presuppone, ai fini della **determinazione del reddito della conferente**, l'adozione di un **criterio convenzionale di valutazione** delle partecipazioni ricevute a seguito del conferimento.

Tale regime è stato più di recente **esteso** – attraverso l'introduzione del nuovo comma 2-bis, dell'[articolo 177, Tuir](#) (ad opera del D.L. 34/2019) – anche ai casi in cui **la società conferitaria non acquisisce**, né incrementa, in virtù di un **obbligo legale o di un vincolo statutario**, il controllo della **target**, purché “[...] ricorrano, congiuntamente, le seguenti condizioni:

*a) le partecipazioni conferite rappresentano, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria **superiore al 2 o al 20 per cento** ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio **superiore al 5 o al 25 per cento**, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni;*

*b) le partecipazioni sono conferite in società, esistenti o di nuova costituzione, interamente partecipate dal conferente”.*

L'applicabilità del “regime di realizzo controllato”, nel caso in cui l'incremento patrimoniale registrato dalla conferitaria sia **inferiore al costo delle partecipazioni fiscalmente riconosciuto** in capo alla conferente, è stata oggetto di **ondvaghe interpretazioni** da parte dell'Amministrazione finanziaria. Dapprima, con la [risoluzione n. 38/E/2012](#), era stato **affermato che** l'incremento patrimoniale registrato dalla conferitaria (**inferiore al costo fiscalmente riconosciuto** in capo alla **conferente**) non determinerebbe l'inapplicabilità del regime “di realizzo controllato”, bensì l'indeducibilità della **minusvalenza così realizzata**, ove



non assistita anche da un'effettiva corrispondente **perdita in termini di valore normale**.

Dopo quasi un decennio, la stessa Agenzia delle entrate (Principio di diritto n. 10/2020) ha diversamente affermato che “[...] *il criterio di valutazione previsto dall’articolo 177, comma 2, connesso esclusivamente alla contabilizzazione dell’operazione effettuata dalla società conferitaria (i.e. aumento di patrimonio netto effettuato dalla conferitaria per effetto del conferimento), trova applicazione solo se dal confronto tra il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione conferita e la frazione di incremento di patrimonio netto della società conferitaria emerge una plusvalenza in capo al soggetto conferente [...]*”, lasciando intendere che, in caso contrario (ovverosia, in ipotesi di conferimento “minusvalente”), si sarebbe **dovuto applicare il regime ordinario del realizzo “a valore normale”**.

La formulazione del documento di prassi aveva, quindi, **destato non poche preoccupazioni tra gli operatori**, con particolare riguardo per quei casi in cui non fosse di immediata ricostruzione il **costo fiscalmente riconosciuto in capo al conferente**. Le conseguenze, infatti, in termini di carico impositivo connesso a un conferimento di partecipazioni rivelatosi “minusvalente”, avrebbero potuto essere potenzialmente “catastrofali”, dovendosi determinare la plusvalenza, **in ragione del valore normale delle partecipazioni conferite**.

Sul tema, tuttavia, sono giunte rassicurazioni – forse anche **stimolate dalla delega per la riforma fiscale** – con la [risoluzione n. 56/E/2023](#), nel contesto della quale, riprendendo le considerazioni esposte nella precedente [risoluzione n. 38/E/2012](#), l’Amministrazione finanziaria ha meglio chiarito la propria linea interpretativa. È stato, in particolare, affermato che “[...] *i commi 2 e 2-bis dell’art. 177, del Tuir si applicano nelle sole ipotesi di conferimenti di partecipazioni il cui valore normale sia superiore al relativo valore fiscale. Pertanto, nel caso in cui dovesse verificarsi la condizione sopra esposta, ma il costo fiscale della partecipazione conferita dovesse essere maggiore dell’incremento di patrimonio netto effettuato dalla società conferitaria (cd. conferimento minusvalente), tale circostanza non determinerà l’applicazione delle regole di determinazione del reddito previste dall’articolo 9 del Tuir in capo al soggetto conferente. In altri termini, la differenza (negativa) tra il minor valore della partecipazione ricevuta dal conferente, successivamente all’operazione di conferimento, rispetto al valore fiscale della partecipazione conferita, comporta comunque l’applicazione dei commi 2 e 2-bis, dell’articolo 177, del Tuir, ma non consente al conferente di dedurre la minusvalenza*”.

Accolto con favore il contenuto di tale ultimo orientamento, resta da chiarire quale sarebbe, in caso di conferimento minusvalente, il **costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite** (in capo alla conferitaria) e di quelle ottenute “in cambio” (in capo alla conferente). Acclarata, infatti, l’indeducibilità in capo alla conferente della **minusvalenza realizzata** in applicazione del regime di “realizzo controllato” (ove non assistita anche da un'effettiva corrispondente perdita in termini di valore normale), ci si chiede se:

- la conferitaria **possa ereditare o no il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione in capo alla conferente**, o se lo stesso debba essere, invece, pari al **minor incremento patrimoniale registrato in sede di conferimento**, con conseguente

“distruzione” di una parte del costo fiscale della partecipazione;

- **se il costo delle partecipazioni conferite**, realizzato dal conferente per effetto dell’operazione, possa “trasporci” per pari ammontare sulla **partecipazione ottenuta “in cambio”**, stante l’ineducibilità della minusvalenza realizzata, “distruggendosi” altrimenti, allo stesso modo, **una parte del costo fiscale della partecipazione oggetto di conferimento**.

In altre parole, è necessario chiarire se, una volta disconosciuto fiscalmente il realizzo di una minusvalenza **determinata con il criterio convenzionale** previsto dall’[articolo 177, Tuir](#), l’operazione mantenga, a tutti gli effetti, **natura “realizzativa”**, oppure possa essere valorizzato tale mancato “realizzo” (*rectius* “riconoscimento fiscale” della minusvalenza), andando a garantire la conservazione del **costo fiscale originario** e, quindi, in ultima istanza, anche il **rispetto del principio di divieto di doppia imposizione**, di cui all’[articolo 163, Tuir](#).

Le questioni tecniche appena segnalate potrebbero essere affrontate nell’ambito della riforma fiscale: l’[articolo 6, comma 1, lett. f\), L. 111/2023](#), prevede, infatti, anche la **sistematizzazione e la razionalizzazione della disciplina dei conferimenti di azienda** e degli **scambi di partecipazioni** mediante conferimento. In particolare, la riforma fiscale potrebbe essere l’occasione per:

- **recepire**, anche normativamente, la **posizione da ultimo formalmente assunta dall’Amministrazione finanziaria** con la [risoluzione n. 56/E/2023](#) (se del caso, con una norma di interpretazione autentica);
- prevedere espressamente che, ove fosse disconosciuto fiscalmente il realizzo di una minusvalenza determinata con il criterio convenzionale previsto dall’[articolo 177, Tuir](#), a tale mancato “riconoscimento” venga accompagnata la **conservazione del costo fiscale della partecipazione**, in capo alla conferente e alla conferitaria.

**IMPOSTE SUL REDDITO**

## ***Determinazione del fringe benefit per la concessione di autoveicoli in uso promiscuo***

di **Sandro Cerato** - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari

Convegno di aggiornamento

### **Rimborsi spese e fringe benefits. Fiscalità degli autoveicoli e novità 2024**

Scopri di più

Per **alcune tipologie di beni e servizi** concessi ai dipendenti, il legislatore ha stabilito, in deroga al criterio del valore normale, **speciali regole di determinazione forfettaria** dei valori da assoggettare a tassazione. Tra le diverse tipologie di compensi in natura che concorrono al reddito in base a metodi convenzionali (e non in base al valore normale) si annovera **la concessione in uso promiscuo ai dipendenti di autovetture**, motocicli e i ciclomotori nella disponibilità del datore di lavoro. Infatti, con riferimento a tale tipologia di benefit, l'[articolo 51, comma 4, lett. a\), Tuir](#), prevede una **modalità forfettaria di determinazione del reddito** in natura in capo al dipendente, variabile in relazione alla tipologia di mezzo e di alimentazione dello stesso (**favorendo i mezzi con basse emissioni**).

La regola generale prevede che si debba aver riguardo al **25% dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri** calcolato sulla base delle tariffe Aci, al netto di eventuali importi trattenuti al dipendente. Va precisato che la previsione di imponibilità del "*fringe benefit*", nella misura prescritta nel contesto della citata disposizione di legge, **si applica solamente nell'ipotesi di assegnazione in uso promiscuo dei veicoli** indicati all'[articolo 54, comma 1, lett. a\), c\) e m\), D.Lgs. 285/1992](#) (Codice della strada).

L'uso promiscuo consiste nella possibilità di utilizzare il veicolo **sia a fini aziendali che personali**. In particolare, il fatto di consentire l'uso promiscuo, da intendere nell'accezione predetta, dà modo al dipendente (o all'amministratore) di **farne l'impiego che crede**. In buona sostanza, il veicolo può essere utilizzato, oltre che per esigenze lavorative, **anche per percorsi casa-lavoro e viceversa**, per percorrenze nelle ore serali, **per viaggi nei fine settimana o nelle vacanze**. Secondo quanto affermato dalla [circolare n. 48/E/1998](#) "*si considera dato in uso promiscuo al dipendente per la maggior parte del periodo di imposta il veicolo utilizzato dallo stesso per la metà più uno dei giorni che compongono il periodo d'imposta del datore di lavoro*".

Come anticipato, ai fini della quantificazione del "*fringe benefit*", occorre **fare riferimento alle tabelle nazionali predisposte dall'ACI** e che devono essere pubblicate in Gazzetta Ufficiale entro il 31.12 di ciascun anno, a **valere per l'anno successivo**. Si sottolinea che, poiché la percorrenza convenzionale utilizzata dal legislatore per determinare il valore del veicolo

utilizzato in modo promiscuo **è determinata su base annua**, l'importo da far concorrere alla formazione del reddito deve essere ragguagliato al periodo dell'anno durante il quale al dipendente **viene concesso l'uso promiscuo del veicolo**, conteggiando il numero dei giorni per i quali il veicolo è assegnato, **indipendentemente dal suo effettivo utilizzo**.

Qualora il dipendente versi all'impresa (anche mediante trattenuta) una **somma di denaro a fronte dell'impiego dell'auto** (canone di uso o rimborso spese), l'importo del "*fringe benefit*", determinato facendo riferimento agli importi indicati nella relativa tariffa chilometrica ACI, **dovrà essere decurtato in misura corrispondente**. Si ricorda, a tale proposito, che nel valorizzare il "*fringe benefit*":

- l'importo addebitato al lavoratore o dallo stesso corrisposto per l'utilizzo promiscuo del veicolo **deve essere computato al lordo dell'Iva**;
- se oltre al veicolo vengono messi a disposizione del dipendente altri beni o servizi accessori all'uso del mezzo (ad esempio, il box per custodire l'auto), **gli stessi devono essere separatamente valutati per stabilire l'importo da assoggettare a tassazione**.

L'ammontare che sarà sottoposto a ritenuta fiscale deve pertanto essere determinato **al netto delle somme eventualmente addebitate al dipendente per l'utilizzo dell'auto**. Resta ovviamente inteso che, se il corrispettivo annuo pagato dal dipendente (comprensivo dell'Iva) **dovesse essere pari o superiore all'ammontare risultante dalla tabella ACI**, il "*fringe benefit*" risulterà azzerato e **nessun obbligo di assoggettamento a contribuzione e a ritenuta sorge in capo al datore di lavoro**.

**BEST IN CLASS****Best in class 2023 – STUDIO BONGIORNI**

di Ferruccio Bongiorni



*“Siamo ideatori di un metodo all'avanguardia, in totale discontinuità con il modello tradizionale degli studi professionali. Crediamo che l'ingrediente segreto per distinguersi nella nostra professione consista nelle **persone**, con la loro **motivazione e preparazione**, e nei **processi di lavoro** che permettono loro di esprimersi al meglio. In Studio Bongiorni, applichiamo un modello operativo di lavoro che pone la massima attenzione **all'organizzazione dei processi interni** per aumentare l'**efficienza** e la **tempestività** nella **risposta** ai clienti. La **riduzione** delle **ore lavorate** su ogni progetto, ci consente di conseguire un duplice vantaggio: una notevole riduzione dei costi in capo al cliente e un miglior livello di work-life balance per i membri dello studio, garantendo così sostenibilità nel lungo termine”.*

Studio Bongiorni nasce dall'intraprendenza del suo fondatore Ferruccio Bongiorni che ama raccontare la sua storia: *“La mia avventura inizia in una piccola città, Piacenza, dove ho imparato i valori dell'umiltà, dell'impegno e della determinazione. Nel 2007 ho colto l'opportunità di trasferirmi a Milano dove ho avuto la possibilità di collaborare per vari anni con due primari studi professionali internazionali. Nel gennaio 2016, spinto dalla volontà di offrire ai miei clienti un servizio ancor più personalizzato e incentrato sulla loro crescita, e nella ferma convinzione che sia possibile coniugare un lavoro altamente professionale ad un ambiente di lavoro stimolante e rispettoso delle persone, dei loro tempi e dei loro bisogni, ho fondato lo Studio Bongiorni. Da allora abbiamo svolto con sempre maggiore soddisfazione la nostra attività professionale, guadagnando la fiducia dei nostri clienti. Sono particolarmente orgoglioso di aver riunito un team di professionisti altamente qualificati e appassionati, pronti a condividere la visione dello Studio e a sostenere i nostri clienti nella realizzazione dei loro obiettivi”.*

Studio Bongiorni è uno studio professionale di consulenza tributaria e societaria con una forte vocazione internazionale.

La nostra **organizzazione, giovane e dinamica**, si dedica a fornire **servizi di alta qualità** ai clienti, con un **approccio efficiente e professionale**. L'esperienza maturata nel corso degli anni



nel campo delle discipline fiscali e societarie, a livello sia nazionale sia internazionale, unitamente a una cultura aziendale basata sull'innovazione e sul continuo miglioramento, ci consentono di affrontare le sfide più complesse e di fornire **soluzioni personalizzate** per ogni cliente.

Lo Studio ha come obiettivo una crescita organica e sostenibile, continuando a **investire** nella **formazione** e nello sviluppo delle nostre **risorse umane**. Vogliamo mantenere un ambiente di lavoro stimolante e gratificante per il nostro team di professionisti, perché crediamo fermamente che il **successo** di uno studio professionale risieda nelle persone che lo compongono.

Con una **visione aperta** e orientata al futuro, Studio Bongiorno si impegna costantemente ad adottare nuove tecnologie e metodologie innovative per migliorare la qualità del servizio e affrontare le sfide del mercato in continua evoluzione.

Supportiamo le imprese dinamiche nel trovare e realizzare soluzioni attraverso **servizi progettati ad hoc e team multidisciplinari**.

La nostra attività può partire dall'**assistenza ordinaria di carattere fiscale e contabile** (ad esempio dichiarazioni fiscali, bilanci ordinari e consolidati), che ci permette di monitorare costantemente la posizione del cliente e di suggerirgli, di volta in volta, le migliori opportunità da cogliere, per poi svilupparsi in **attività di carattere straordinario**, quali ad esempio:

- riorganizzazioni societarie (ad esempio holding funzionali al passaggio generazionale oppure al trasferimento di liquidità infragruppo, operazioni di M&A, strutture di *corporate governance*, perizie e rivalutazioni);
- ottimizzazione del carico fiscale (ad esempio transfer pricing, consolidato fiscale, Gruppo Iva);
- agevolazioni fiscali (crediti d'imposta Industria 4.0, R&S, altri *bonus*).

Il tutto per guidare le aziende attraverso transazioni complesse e decisioni strategiche che possono avere un impatto significativo sul loro futuro.

Ci dedichiamo con passione a **soddisfare le richieste specifiche dei nostri clienti** e, per farlo a 360°, **collaboriamo** con una **rete internazionale di professionisti** specializzati in aree legali e tributarie. Queste sinergie ci permettono di offrire servizi di **consulenza completa e puntuale** su tematiche specifiche, garantendo al cliente il massimo supporto in ogni ambito, per affrontare le sfide complesse e sempre in evoluzione del mondo aziendale.

Riteniamo che ciascuno dei nostri **clienti** sia **unico**, con sfide e opportunità specifiche. La nostra filosofia è abbracciare questa unicità, adottando un **approccio** altamente **personalizzato** per rispondere alle esigenze specifiche di ogni impresa. Collaboriamo strettamente con i nostri clienti, immergendoci nella loro visione e nei loro obiettivi, per creare soluzioni su misura che li guidino verso il successo.



Un esempio tangibile di questo impegno è rappresentato, ad esempio, dalla nostra consulenza a diverse famiglie industriali italiane per accompagnarle nel, sempre delicato, **passaggio generazionale**. Questo percorso non ha rappresentato solo un cambio di testimone, ma ha segnato una ristrutturazione significativa della loro struttura societaria, accompagnata da un aggiornamento dei principi di *corporate governance*.

Queste storie di successo evidenziano come le aziende più virtuose non solo siano capaci di affrontare le sfide immediate, ma anche quelle di rilevanza strategica. Una pianificazione di lungo respiro come il passaggio generazionale ha permesso loro un cambio della mentalità aziendale che, pur rimanendo fortemente focalizzata sui valori storici imprenditoriali, ha recepito la necessità di modificare lo *status quo* e adeguarsi alle *best practices* di *governance* e di gestione aziendale.

*“Siamo, pertanto, orgogliosi di essere stati premiati come una delle prime tre eccellenze nella categoria “Valore Economico e Sviluppo di Business”. Questo riconoscimento sottolinea il valore economico e le opportunità di sviluppo del business create per i clienti, accompagnandoli nel percorso di crescita. È stato un vero onore vedere una parte del nostro lavoro riconosciuto presso la prestigiosa cornice della Villa Erba – International Congress and Exhibition Center per l’evento di premiazione organizzato da Euroconference e TeamSystem, supportati da Forbes Italia. Non saremmo arrivati qui senza la fiducia e il supporto dei nostri clienti, che ci hanno permesso di crescere, imparare e sviluppare nuove competenze”.*